

TRIBUNALE DI MASSA

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E SS. L. 3/2012

VIVIANA GRILLOTTI [REDACTED]

[REDACTED], codice fiscale [REDACTED] / fini del presente atto elettivamente domiciliata presso e nello studio dei Professionisti, Dott. Tomas Tonarelli con Studio in Massa, Viale della Stazione n. 40 e Rag. Mara Fabiani, con Studio in Massa, Piazza De Gasperi n. 15, quali Gestori della Crisi nominati a svolgere le funzioni attribuite agli OCC, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Ratti (C.F. RTTMSM70R31E542B pec: massimiliano.ratti@legalmall.it - fax 0187738089 e dall'avv. Noemi Graceffo (C.F. GRCNMO90H56A0890 - pec: noemi.graceffo@pec.it) per mandato conferito in calce al presente ricorso, ed assistita dall'advisor finanziario dott. Giorgio dell'Amico i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni alla domiciliazione telematica indicata.

PREMESSO CHE

- L'istante svolge la professione [REDACTED] ed il nucleo familiare è composto dalla debitrice medesima e dalla [REDACTED] [REDACTED] (vd. stato di famiglia);
- L'istante si trova in situazione da sovraindebitamento ex art. 6, comma 2, lettera a) della Legge 3/2012 e successive modifiche, ossia in una situazione di *"perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente"*;
- La debitrice, nei cinque anni precedenti non ha fatto ricorso ai procedimenti di cui alla Legge n. 3/2012 e successive modifiche;
- La totalità delle obbligazioni assunte riguardano esclusivamente debiti di natura erariale (IRES, IRAP ed IVA), in relazione a diversi avvisi di

TRIBUNALE DI MASSA
CANCELLERIA FALLIMENTARE
DATA DEPOSITO:

28/2/2019

Il Giudice

Dot. [REDACTED]

[REDACTED]

accertamento (*trattasi di imposte accertate dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Massa Carrara*) emessi nell'anno **2013** e riguardanti, come meglio verrà specificato nel prosieguo, la società "**Linea Blu Immobiliare s.r.l. uninominale**", cancellata dal Registro delle Imprese, per intervenuta chiusura della fase di liquidazione, anteriormente all'emissione dei citati avvisi di accertamento, società nella quale la Debitrice risultava essere **socio Unico**;

- Pertanto, non sussistendo gli elementi soggettivi ed oggettivi per la proposizione di un Piano del consumatore, la signora Viviana Grillotti propone un accordo di ristrutturazione, sostanzialmente con il solo creditore tributario, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento.

- Come si dirà più dettagliatamente, il Piano prevede il parziale pagamento dei debiti tributari, riuniti in un'unica classe e comprendente, IRES, IRAP e IVA e altre imposte residuali di cui ai citati avvisi di accertamento, e la cui soddisfazione non è in misura inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato cd "**prontamente realizzabile**" attribuibile ai beni sui quali sussiste la causa di prelazione, così come si evince dalla perizia di stima asseverata all'uopo redatta da Tecnico indipendente;

- L'accordo di ristrutturazione dei debiti, nel caso di specie, è più conveniente alla alternativa procedura di liquidazione dei beni, in quanto poggia esclusivamente sull'apporto di finanza esterna in misura addirittura superiore al valore di pronto realizzo dei beni di proprietà della debitrice, al netto dei debiti sottostanti alle ipoteche volontarie iscritte, così come risulta dalla stima, redatta alla stregua dei parametri di cui all'art. 7 comma 1° L. 3/2012.

Pertanto, la possibilità di poter contare sull'apporto di finanza esterna, ridurrebbe sensibilmente i rischi, non soltanto dei maggiori costi richiesti dalle procedure esecutive, ma anche dei tempi processuali non brevi, oltre

all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzo dei beni rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile;

TUTTO CIO' PREMESSO

la sottoscritta Viviana Grillotti, come sopra appresentata e difesa

DEPOSITA

il seguente,

**ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO**

Per una maggior chiarezza espositiva in ordine ai fatti, ai presupposti, alle cifre contenute nel presente Accordo, anche in relazione alla sua fattibilità, si è ritenuto impostare il presente elaborato secondo lo svolgimento che si andrà a delineare:

1. Premesse;
2. Contenuto dell'Accordo;
3. L'attivo disponibile e la perizia di stima asseverata;
4. Il passivo e le cause da sovraindebitamento;
5. La proposta di accordo e il piano finanziario
6. I tempi e le modalità di pagamento in favore dei creditori
7. Le conclusioni

* * * * *

Al presente Accordo, si allega – ai sensi dell'art. 9 della L. 3/2012, la seguente documentazione:

- Elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute (all. a);
- Elenco di tutti i beni della debitrice (all. b);
- Elenco delle spese correnti necessarie per il sostenimento della debitrice e della propria famiglia (all. c);

- Certificato di stato di famiglia (all. d);
- Relazione di attestazione comprensiva di perizia redatta ai sensi dell'art. 7 comma 1° L. 3/2012 (all. e).

Viene evidenziato come la natura del debito, da cui trae origine lo stato di sovraindebitamento, è la diretta conseguenza di un accertamento di tipo "induttivo" compiuto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una società già estinta dove, l'Istante, rivestiva il ruolo di socio unico.

Le conseguenti sentenze di condanna e di rigetto dell'appello da parte delle Commissioni Tributarie competenti, si basano esclusivamente sulla erronea applicazione del principio del "fenomeno successorio" di cui all'art. 2495 c.c., e hanno trovato accoglimento nei seguenti avvisi di accertamento che si allegano:

- Avviso di accertamento n. T8M03T100896/2013 ires e irap 2008
- Avviso di accertamento n. T8M03T100895/2013 ires e irap 2008-2009
- Avviso di accertamento n. T8M03T100897/2013 ires e irap 2009
- Avviso di accertamento n. T8M06T100898/2013 iva anno 2008
- Avviso di accertamento n. T8M06T100899/2013 iva anno 2009

Valutato che la società, da cui trae origine il debito tributario oggi in capo all' Istante, risulta ormai estinta sin dal dicembre 2009, non si ritiene dover produrre la documentazione contabile riferita alla società Linea Blu Immobiliare, ma semplicemente i modelli Unici della Debitrice, dai quali emergono gli attuali redditi prodotti;

- Modello unico Viviana Grillotti anni 2016, 2015 e 2014.

Si segnala che nessun atto di disposizione è stato posto in essere negli ultimi 5 anni (vd. dichiarazione notarile, all. f).

1. Premesse

L'art. 7, comma 1, della L. 3/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che il Debitore che si trova in uno stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un Piano che preveda:

- a) Il regolare pagamento dei titolari dei crediti impignorabili ex art. 545 cpc e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali;
- b) Scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche mediante suddivisione in classi;
- c) L'indicazione di eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

L'Istante intende presentare un accordo di ristrutturazione dei propri debiti con l'obiettivo di soddisfare parzialmente i creditori privilegiati di natura tributaria mediante la miglior proposta possibile, grazie all'apporto di finanza esterna per usufruire del beneficio dell'esdebitazione, permettendo così alla stessa di poter ricominciare (*cd. fresh start*), con la propria famiglia.

Infatti, nell'art. 7 della L. 3/2012 viene stabilito come sia possibile prevedere, per i creditori muniti di cause legittime di prelazione (privilegio, pegno e ipoteca), che non vengano soddisfatti integralmente allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso dell'alternativa liquidatoria, avuto riguardo al valore attribuibile ai debiti e ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come verrà attestato dall'OCC.

Si ricorda, che in base alle recenti pronunce, mutate anche dalla giurisprudenza nomofilattica nell'ambito concorsuale, viene ritenuto ammissibile un Piano che preveda il pagamento in misura parziale anche dell'IVA, delle Ritenute e dei debiti tributari in genere proprio in funzione del minor valore di immediato realizzo dei beni immobili o mobili su cui

grava il privilegio, sulla scorta di una apposita perizia giurata di stima ai sensi, appunto, dell'art. art. 7 comma 1 L. 3/2012.

Detta falcidia trova la sua ragion d'essere in una lettura, costituzionalmente orientata, della sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione n. 26988 dell'8.11.2016.

Alla luce, infatti, di tale arresto, considerato che anche nel concordato, laddove si ricorra allo strumento di cui all'art. 182-ter l.fall., è possibile proporre la falcidia dell'iva e delle ritenute alla fonte, deve ritenersi ammissibile – per evitare una illegittima disparità di trattamento non giustificabile ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Cost. – anche agli imprenditori non fallibili, ovvero a soggetti che hanno contratto i propri debiti nell'espletamento dell'attività di impresa sotto le soglie dell'art. 1 L. Fall., provvedere al parziale stralcio degli importi riferibili ai tributi in questione, purché sia dimostrato, con la relazione del professionista OCC ex art. 7 comma 1, che nella liquidazione del patrimonio, tali crediti siano incipienti e conseguentemente degradati al chirografo.

Non a caso, in sede di merito, è stato autorevolmente affermato che *“seppure non si possa dubitare che la proposta di accordo prevista nell'ambito della procedura di composizione della crisi di cui alla L. 3/2012 integri un modulo rapportabile, con alternate semplificazioni e complicazioni procedimentali, a quello del concordato preventivo, di cui condivide la modalità di aggregazione del consenso, si deve escludere che l'art. 182 ter L.F. possa giocare un qualche ruolo per decidere della derogabilità e dei limiti di derogabilità del disposto di cui all'art 7, primo comma, terzo periodo della L. 3/2012, nella parte in cui prevede “ con riguardo ai beni costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento”, ossia per decidere della falcidiabilità o meno di detti tributi anche in sede di procedura di composizione della crisi, in quanto l'istituto della transazione fiscale (nella precedente, come nella attuale formulazione, quale risultante dalla*

modificazione di cui all'art. 1, comma 81, della legge 11 dicembre 2016, n.232) risulta estraneo alle procedure di sovraindebitamento. La regola eurocomunitaria, di cui agli artt. 2, 250 paragrafo 1, e 270 della direttiva IVA, nonché di cui all' art.4, paragrafo 3, del TUE, volta a garantire una riscossione integrale dell'IVA nell'ambito dell'Unione Europea, si deve considerare possa essere declinata, stante che, implicitamente, la stessa Corte di Giustizia dell'U.E. con sentenza del 7 aprile 2016, ha previsto che, ove non risulti possibile, come attestata da un esperto indipendente, il totale prelievo di detto tributo, la falcidia del credito IVA risulti ammissibile in ragione della serietà del procedimento destinato a verificare l'impossibilità di una migliore soddisfazione in caso di fallimento. Alla luce di detta decisione si deve ritenere che anche il divieto di falcidia dell'IVA previsto dall'art. 7, primo comma, terzo periodo della L. 3/2012, possa fare implicitamente salva l'ipotesi che la proposta di accordo per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento preveda un trattamento migliore rispetto all'alternativa liquidatoria di cui all' art. 14 ter della medesima legge" (Tribunale di Pistoia 26/04/2017 in *IlCaso.it*; negli stessi termini, Tribunale La Spezia 10 settembre 2018, *IlCaso.it*).

"Con riferimento alla questione se la sentenza della Corte di Giustizia del 7 aprile 2016 C-546/14 che prevede a determinate condizioni la possibilità di falcidia dell'iva nel concordato possa avere effetto anche relativamente al sovraindebitamento va precisato che l'ipotesi dell'imprenditore o di colui che ha comunque contratto debiti iva pur rientrando nella qualifica di consumatore è del tutto identica a quello dell'imprenditore in concordato preventivo trattato dalla sentenza della Corte di Giustizia, cambiando solo il tipo di procedimento utilizzato per fare fronte all'incapacità del soggetto di fare fronte alle proprie obbligazioni per cui anche nel sovraindebitamento deve ritenersi applicabile la falcidia dell'iva e degli altri tributi ex art. 7 l. 3/12 In quanto la sentenza della Corte di Giustizia del 7.4.2016 esprime un principio di carattere generale, immediatamente applicabile a tutte le procedure che regolano l'uscita di un soggetto da una situazione di

Incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni." (Tribunale di Torino, 7 agosto 2017 in *IlCaso.it*).

Non a caso, recentemente, il Tribunale di Udine ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma 1 L. 3/2012, nella parte in cui non prevede la possibilità di falciare l'iva e le ritenute (cfr. Tribunale Udine, 14 maggio 2018, *IlCaso.it*).

Nella fattispecie, come peraltro si evince dalla attestazione dell'organismo di composizione della crisi, la percentuale di pagamento offerta, pari al 24,40%, è di gran lunga superiore rispetto ad un'ipotesi di liquidazione del patrimonio immobiliare della debitrice, ove il predetto credito non riceverebbe pari soddisfazione.

2. Il contenuto dell'Accordo

Il contenuto dell'accordo che la Debitrice ha delineato per raggiungere l'esdebitazione prevede, in estrema sintesi:

- Il pagamento integrale delle spese di giustizia e degli altri crediti prededucibili;
- Il pagamento parziale di parte del debito privilegiato per IVA, Ires, Irap ed altri tributi, in ragione dell'attestata incapacienza.

3. L'attivo disponibile

La signora Viviana Grillotti risulta essere titolare di redditi di lavoro autonomo collegati alla sua attività di Libero Professionista (Architetto).

Dall'esame dell'ultima dichiarazione depositata il reddito lordo annuo è pari ad Euro 34.941, mentre il reddito, al netto delle imposte, è pari ad **Euro 31.281** che rappresenta la sua effettiva capacità finanziaria (*modello unico 2017*).

Inoltre, la signora Viviana Grillotti è proprietaria dei seguenti beni immobili sui quali gravano i residui mutui ipotecari come meglio dettagliati.

Come prevede la norma di riferimento, ai fini della individuazione del valore del patrimonio immobiliare "prontamente liquidabile", lo stesso è stato oggetto di apposita perizia di stima asseverata redatta dall'Arch. Eugenio Giannetti, con Studio in Massa, Piazza Pellerano n. 3, Tecnico molto apprezzato nell'ambiente del Tribunale in quanto redattore di numerose perizie di stima sia nella sezione Fallimentare che in quella delle Esecuzioni Immobiliari, allegata al presente Piano, alla quale si rimanda integralmente per le puntuali valutazioni all'uopo applicabili, e le cui risultanze finali si possono riassumere - sinteticamente - nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE IMMOBILE	VALORE LORDO DI IMMEDIATO REALIZZO	VALORE RESIDUO MUTUO	VALORE NETTO DI IMMEDIATO REALIZZO
Appartamento in Massa	184.000	93.988	90.012
Appartamento in Carrara	66.000	48.000	18.000
Garage in Massa	13.000		
Ufficio in Massa	19.000	7.197,50	24.802,50
Ufficio in Massa	35.000	7.197,50	27.802,50
Ufficio in Massa	28.000	1.552	26.448
Magazzino in Massa	10.000		10.000
Magazzino in Carrara	20.000	15.749	4.251,00
TOTALI	375.000	173.684	201.316

La signora Viviana Grillotti risulta essere titolare delle quote (*socio unico*) di un'altra società Ibisco srl, corrente in Massa, Galleria Raffaele Sanzio 8, codice fiscale e partita iva 01175040458 (vedi visura camerale), nel cui attivo è presente un terreno edificabile stimato sempre dall'Arch. Eugenio Giannetti, il cui valore di pronto realizzo è pari ad **€ 210.000**. Su detto bene immobile insiste un mutuo ipotecario erogato da Banca Carige, il cui valore residuo alla data del 31.12.2017 è pari ad € 382.012. È evidente che tale bene non potrà concorrere al presente accordo in quanto non porterebbe alcun beneficio in termini di ulteriore apporto finanziario da mettere a disposizione dei creditori, ma aggraverebbe

soltanto il passivo prededuttivo con detrimento delle ragioni dei creditori privilegiati tributari.

Dalla capacità finanziaria reddituale, pari ad Euro 31.281 (come da unico 2017) per la signora Grillotti, andrebbero sottratte le spese:

- Per il pagamento delle rate di mutuo pari ad Euro 28 mila circa annue sui beni immobili elencati in tabella (al fine di evitare azioni e pignoramenti);
- Per il pagamento delle rate di mutuo pari ad Euro 27 mila circa annue sul terreno edificabile iscritto nell'attivo patrimoniale della società IBISCO Srl su cui grava un mutuo ipotecario come sopra descritto (al fine di evitare azioni e pignoramenti);
- Per il pagamento delle altre spese che vengono riassunte nel seguente prospetto:

voce di spesa	
Spese condominiali	9.477,00
Ratelzo Iva 2014	1.600,00
Ratelzo Iva 2015	297,03
Ratelzo Inarcassa	3.966,88
TOTALE	15.340,91

- Per il pagamento delle spese di sostentamento dell'istante e della propria famiglia;

Considerato che – al netto di quanto risulta essere necessario per il pagamento dei mutui passivi e delle altre spese – dal reddito prodotto dalla signora Grillotti non residuerebbe alcuna somma sufficiente ad assicurare un "onorevole tenore di vita" dell'istante e della sua famiglia, interverrebbe il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX signor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX con il proprio reddito (Euro 44.084) per far fronte alle spese di sostentamento dell'istante e della figlia.

In luogo della liquidazione del patrimonio immobiliare, e al fine di ridurre i rischi di soddisfacimento per il creditore tributario, cui questa proposta di

accordo è indirizzata, sia in termini dell'*an* che del *quantum*, è stata reperita e messa a disposizione finanzia esterna per complessivi Euro 250.000,00, ovviamente subordinata all'emissione dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, sempre da parte del signor [REDACTED] ed a fronte della sua contestuale liberazione, da parte del creditore erariale, per ipotetiche e, comunque, insussistenti responsabilità nella qualità di Liquidatore della società Linea Blu Immobiliare Srl. Si produce, a tal fine, delibera di finanziamento del 24 dicembre 2018 per € 250.000,00 a favore del signor [REDACTED] (all. g).

Appare evidente che l'apporto di finanzia esterna determina l'assoluta convenienza dell'accordo rispetto ad una alternativa liquidatoria, che viene comunque richiesta in subordine.

Oltre alla certezza della somma disponibile, in caso di omologazione del presente Accordo, i tempi di pagamento vengono determinati nell'arco di due mesi dalla definitività del decreto di omologa.

A garanzia dell'impegno assunto nei confronti della signora Viviana Grillotti e a beneficio del Creditore, il signor [REDACTED] sottoscrive il presente accordo.

4. Il passivo e le cause di sovraindebitamento

Come già accennato nei precedenti paragrafi, il passivo è rappresentato esclusivamente da debiti di natura tributaria per IVA, Ires, Irap ed altri tributi residuali, scaturiti da diversi avvisi di accertamento (*trattasi di imposte accertate dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Massa Carrara*) emessi nell'anno 2013, nei confronti della società "Linea Blu Immobiliare s.r.l. unipersonale", cancellata dal Registro delle Imprese, per intervenuta chiusura della fase di liquidazione, anteriormente all'emissione dei citati avvisi di accertamento, e notificati alla Debitrice nella sua qualità di socio Unico.

L'asserita pretesa tributaria, sulla quale peraltro è pendente ricorso per Cassazione, pur riguardando debiti provenienti dall'attività svolta dalla

cessata società "Linea Blu Immobiliare s.r.l. unipersonale", sono stati accertati e notificati alla Debitrice, nella sua qualità di Socio Unico, in forza della norma di cui all'art. 2495 c.c., secondo la quale, dopo la cancellazione della società, i creditori non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscossi in base al bilancio finale di liquidazione, per il verificarsi di un fenomeno cd. successorio.

Tuttavia, nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale, appare palese la non corretta applicazione dell'art. 2495, secondo comma, c.c. visto che l'Ufficio non ha provato la percezione di somme in capo al socio per effetto del bilancio finale di liquidazione e comunque il rispetto del principio per cui la pretesa tributaria dovrebbe essere ricompresa nei limiti delle somme eventualmente percepite, delimitandone così il perimetro.

Inoltre, l'Ufficio ha accertato e notificato gli avvisi di accertamento anche nei confronti dell'ex Liquidatore, signor F. [REDACTED], nella sua asserita (per l'Ufficio) qualità di rappresentante legale di una società, ormai estinta alla data della notifica, e quindi non più nel potere di rappresentatività della società Linea Blu Immobiliare e nemmeno nella legittimità di ricevere detti avvisi.

Sono, peraltro, tacciabili di illegittimità anche le modalità stesse con cui l'accertamento di queste maggiori imposte sono state determinate.

Infatti, il metodo utilizzato è il cd. accertamento analitico / induttivo, basato perlopiù su presunzioni prive della gravità, precisione e concordanza richieste dalla norma vigente, e che era stato ritenuto dallo stesso Tribunale di Massa, sezione penale (*Investito della vicenda penale per effetto del superamento dei limiti rilevanti*), labile e lacunoso nelle prove indiziarie assunte alla base del ragionamento svolto.

Inoltre, anche gli stessi parametri applicati ai fini della determinazione dei maggiori ricavi, da cui hanno tratto origine le maggiori imposte accertate, erano viziati da macroscopici errori di valutazione; in particolare nella sperequazione assunta tra l'effettivo valore di acquisto dell'area edificabile

(€ 495.000) e quella presuntiva assunta dall'Ufficio (€ 1.000.000), anche questa disattesa e non validamente riconosciuta nella sentenza penale di assoluzione, perché ritenuta erronea nel *quantum*.

Ciononostante i Giudici Tributari hanno accolto la tesi dell'Agenzia confermando gli accertamenti emessi.

Nonostante le richieste di rateizzazione, visti anche gli importi iscritti a ruolo (*Euro 1.455.813 a carico della signora Grillotti*), l'Istante non riusciva a sostenere il peso finanziario delle rate, tant'è, che in occasione della Legge sulla rottamazione delle cartelle esattoriali, la Debitrice ricorreva a tale opportunità vedendo così ridurre la pretesa tributaria, come emerge anche dalla comunicazione della stessa Agenzia della Riscossione, da Euro 1.455.713,58 alla minor somma di Euro 729.380,05.

La domanda di rottamazione è stata presentata dalla sola signora Viviana Grillotti che ha così riunito la pretesa tributaria in un'unica domanda, trattandosi delle stesse e identiche pretese tributaria che traevano origine dagli stessi avvisi di accertamento.

Alla somma totale da pagare in definizione agevolata di **Euro 729.980**, devono aggiungersi le ulteriori intimazioni di pagamento, sopraggiunte successivamente all'adesione alla rottamazione, e quindi rimaste escluse:

- Intimazione di pagamento T8MIPRN00017/2008 per Euro
37.093
- Intimazione di pagamento T8MIPRN00016/2008 per Euro
155.157

determinando il debito totale verso l'Agente della Riscossione in complessivi **Euro 922.230,00**.

Appare quindi evidente, per quanto sopra riportato, l'incolpevole comportamento tenuto dall' Istante nell'indebitamento, e nell'evidente impossibilità di poter adempiere alle obbligazioni assunte.

Peraltro, anche se non espressamente previsto dalla normativa vigente, si ritiene necessaria una precisazione laddove, anche con riferimento

agli accordi, si voglia esprimere un giudizio di meritevolezza, lasciando invece il giudizio di convenienza economica ai creditori che dovranno esprimersi, attraverso il loro voto, sulla presente proposta di accordo. In particolare, del creditore Agenzia delle Entrate per debiti erariali (*Iva, Irap, Ires, e altri tributi residuali*), come meglio individuati e descritti nella comunicazione ricevuta dall'Agenzia della riscossione in relazione alla richiesta di definizione agevolata, relativi a:

ENTE	IMPORTO CONTABILE	IMPORTO DA PAGARE IN DEFINIZIONE AGEVOLATA
Amministrazione finanziaria Agenzia Entrate Direzione Provinciale Massa Carrara	€ 1.445.715,24	€ 726.821,41
Unione Comunità Montana della Lunigiana	€ 2,22	€ 1,38
Commissione Tributaria Regionale della Toscana	€ 10.096,12	€ 3.157,26
TOTALI	€ 1.455.813,58	€ 729.980,05

ENTE AGENZIA DELLE ENTRATE INTIMAZIONE DI PAGAMENTO T8MIPRN00016/2008	IMPORTO DA INTIMAZIONE
Addizionale regionale Irpef 9942	€ 1.350,33
Interessi 9943	€ 485,80
Irpef 9930	€ 64.397,33
Interessi 9931	€ 23.168,05
Sanzioni 9970	€ 65.747,67
Spese di Notifica 9400	€ 8,75
TOTALI	€ 155.157,93

ENTE AGENZIA DELLE ENTRATE INTIMAZIONE DI PAGAMENTO T8MIPRN00017/2008	IMPORTO DA INTIMAZIONE
Addizionale regionale Irpef 9940	€ 251,67
Interessi 9941	€ 81,39
Addizionale regionale Irpef 9942	€ 323,67

Interessi 9943	€ 104,67
Irpef 9930	€ 15.386,00
Interessi 9931	€ 4.975,79
Sanzioni 9970	€ 15.961,33
Spese di Notifica 9400	€ 8,75
TOTALI	€ 37.093,27

5. La proposta di accordo e il Piano finanziario

La composizione della crisi da sovraindebitamento proposta dalla signora Viviana Grillotti prevede un accordo di ristrutturazione del debito con il solo creditore tributario, supportato dal relativo Piano finanziario, con il parziale pagamento dei debiti tributari, riuniti in un'unica classe e comprendente, IRES, IRAP e IVA e altre imposte residuali di cui ai citati avvisi di accertamento, e la cui soddisfazione non sarà in misura inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione dei beni immobili, avuto riguardo al valore di mercato cd. "prontamente realizzabile" attribuibile ai beni sui quali sussiste la causa di prelazione, così come si evince dalla perizia di stima asseverata all'uopo redatta da professionista indipendente.

In luogo della liquidazione dell'attivo immobiliare di proprietà dell'Istante, e al fine di ridurre l'alea in capo al creditore Agenzia delle Entrate sia dell'effettivo realizzo derivante dalla cessione dei beni che della durata delle procedure esecutive, l'attivo previsto dal presente accordo si fonda sull'apporto di finanza esterna che, ovviamente, in caso di mancata approvazione ed omologazione, non entrerà a far parte dell'attivo liquidatorio.

L'importo della finanza esterna è quantificato in complessivi Euro **250.000,00**, ben più capiente di quello stimato dal perito nella valutazione del valore "prontamente realizzabile" di cessione dei beni immobili (*pari ad Euro 201.316 già al netto dei mutui ipotecari prededucibili*) e connotato, come detto, dal requisito della certezza della garanzia soddisfattoria.

L'attivo messo a garanzia ai fini dell'accordo di composizione della crisi consentirà di procedere al soddisfacimento dei creditori secondo lo schema sottoriportato:

- Il pagamento integrale delle spese di giustizia e degli altri crediti prededucibili;
- Il pagamento parziale di parte del debito privilegiato per IVA, Ires, Irap ed altri tributi;

I creditori ipotecari rimangono estranei al presente accordo, visto che il rimborso dei ratei di mutuo avverrà alla stregua degli attuali piani di ammortamento e senza necessità di procedere al realizzo dei beni, considerato l'apporto di finanza esterna superiore al loro prognostico ricavato.

Nello specifico:

- a) Le spese di giustizia prededuttive ricomprendono i compensi spettanti al Gestore della Crisi, i compensi professionali di assistenza e redazione dell'Accordo e del Piano, i compensi professionali per la redazione della perizia di stima quantificabili in complessivi Euro 25.000,00;
- b) Il creditore privilegiato Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Massa Carrara per Iva, Ires, Irap, Unione Comunità Montana della Lunigiana e Commissione Tributaria Regionale della Toscana (oltre interessi e sanzioni come si evince dalla comunicazione di definizione agevolata e dalle successive intimazioni di pagamento) nella misura di Euro 225.000,00 pari al 24,40% dell'ammontare del credito (Euro 922.230,00);

ATTIVO DISPONIBILE DA FINANZA ESTERNA	€ 250.000,00
PAGAMENTO INTEGRALE SPESE DI GIUSTIZIA E PROFESSIONALI DI ACCESSO	€ 25.000,00
PAGAMENTO IN MISURA PERCENTUALE DEL CREDITORE PRIVILEGIATO AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA	€ 225.000,00

6. I tempi e le modalità di pagamento in favore dei creditori

Il Piano verrà eseguito entro e non oltre gg. 60 decorrenti dalla definitività del decreto di omologa, atteso che il versamento della finanza esterna è previsto entro 30 giorni dalla definitività di detto decreto, consentendo così di chiudere la procedura in tempi brevissimi tali da comportare:

- a) La certezza del recupero da parte del creditore Agenzia delle Entrate di una percentuale ben definita senza dover scontare i tempi più lunghi e macchinosi di una alternativa procedura di liquidazione dei beni i cui effetti economici sarebbero altamente aleatori stante l'andamento del mercato immobiliare di riferimento;
- b) La certezza di chiudere l'integrale posizione, derivata dal debito contratto dalla società cancellata Linea Blu Immobiliare s.r.l. univocale da parte dell'Agenzia delle Entrate senza dover attivare numerose e dispendiose procedure, riducendo così anche lo spreco di ulteriori risorse pubbliche;
- c) La certezza di permettere alla Debitrice e alla sua famiglia una ripartenza, economica e psicologica, in perfetta linea con gli obiettivi che il Legislatore si era prefissato con la formulazione della Legge 3/2012.

* * * * *

La convenienza economica del presente accordo rispetto all'alternativa liquidatoria di cui agli artt. 14 e segg. della L.3/2012 è evidente.

Inoltre, il tempo previsto per il soddisfacimento del creditore Agenzia delle Entrate è perfettamente in linea con le esigenze di speditezza della procedura.

Infine, per quanto attiene alla finanza esterna, la stessa verrà accreditata sul conto corrente che sarà intestato alla Procedura, con possibilità di operare previa autorizzazione dell'OCC per l'esecuzione dei pagamenti

previsti dal Piano, nel termine indicato di 30 giorni dalla definitività del decreto di omologazione.

Un'ulteriore forma di garanzia, circa la fattibilità del presente piano, è costituita dalle stesse modalità di esecuzione dello stesso, dato che non è previsto il trasferimento di alcuna attività della ricorrente.

7. Le conclusioni

La presente proposta di accordo rappresenta la migliore soluzione possibile per comporre la crisi da sovraindebitamento ex art. 6, comma 2, lettera a) della L. 3/2012 cui è incorsa la signora Viviana Grillotti per le motivazioni ampiamente descritte.

L'origine e la natura del sovraindebitamento sono di natura prettamente erariale ed hanno tratto origine da una serie di avvisi di accertamento emessi nell'anno 2013 e riguardanti la società "Linea Blu Immobiliare s.r.l. uninominale", cancellata dal Registro delle Imprese, per intervenuta chiusura della fase di liquidazione, anteriormente all'emissione dei citati avvisi di accertamento, società nella quale la Debitrice risultava essere socio unico.

La non corretta interpretazione ed applicazione dell'art. 2495, secondo comma, codice civile, da parte dei Giudici Tributari (*si ricorda che è comunque pendente un ricorso per Cassazione*), hanno determinato una sovraesposizione debitoria verso l'Agenzia delle Entrate per importi molto elevati che hanno – di fatto – determinato una situazione di *"perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente"*.

Dall'articolazione del Piano come sopra delineato è stata prevista una proposta di accordo che prevede il pagamento integrale delle spese di giustizia e delle altre spese prededuttive professionali e di accesso, nonché il pagamento nella misura del 24,40% del creditore Agenzia delle

Entrate per il soddisfacimento del debito tributaria, grazie all'apporto di finanza esterna, che consentirebbe di garantire il soddisfacimento della percentuale prevista e ridurre l'alea di rischio rispetto ad una alternativa liquidazione del patrimonio immobiliare detenuto dalla Debitrice.

Inoltre, proprio la possibilità di contare sull'apporto di finanza esterna permette di dare certezza anche ai tempi di soddisfacimento dei creditori nell'arco di 2 mesi dalla definitività del decreto di omologazione e, da ultimo, di dare altresì la certezza alla Debitrice e alla sua famiglia una ripartenza, economica e psicologica, in perfetta linea con gli obiettivi che il Legislatore si era prefissato con la formulazione della Legge 3/2012.

Il Giudice Delegato, chiamato a valutare la legittimità del radicando procedimento e la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo, non potrà che esprimersi positivamente, in quanto i) sussistono le condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura e ii) non risultano ragioni ostative all'omologazione né patenti violazioni a norme imperative; iii) la relazione ex art. 7 comma 1 L. 3/2012 è provvista dei requisiti di analiticità motivazionale, esaustività, coerenza logica e non contraddittorietà.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Viviana Grillotti, come sopra rappresentata e difesa

Chiede

All'Ill.mo Giudice Delegato, accertato che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9, L. 3/2012 di:

- essere ammessa alla procedura da sovraindebitamento,
- fissare con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, L. 3/2012 ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto.
- stabilire idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, disponendo la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;

- procedere, ove raggiunte le maggioranze, all'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 13 L. 3/2012.

All'uopo si allega la seguente documentazione:

- a) Elenco Creditori;
- b) Dichiarazione Redditi Ultimi tre anni;
- c) Elenco spese correnti;
- d) Stato di famiglia e residenza;
- e) Relazione di attestazione da parte dell'OCC e perizia asseverata;
- f) Atti di disposizione negli ultimi 5 anni;
- g) Delibera di finanziamento del 24 dicembre 2018 a favore del sig. Campochiaro.

La Spezia, li 21 gennaio 2019

Avv. Massimiliano Ratti

Avv. Noemi Graceffo

Dott. Giorgio Dell'Amico

Nella qualità di terzo garante

Francesco Campochiaro



VIVIANA GRILLOTTI nata a [redacted] residente a Massa via [redacted]
codice fiscale [redacted]

DELEGA

l'avv. Massimiliano Ratti (RTTMSM70R31E452B - fax 0187.738089 - pec: massimiliano.ratti@legalmail.it) e l'avv. Noemi Graceffo (GRCNMO90H56A0890 - pec: noemi.graceffo@pec.it), anche in via disgiunta tra loro, a rappresentarla e difenderla, ai sensi dell'art. 84 c.p.c., nella procedura di sovraindebitamento, ai sensi degli artt. 7 e ss. l. 3/2012, innanzi il Tribunale di Massa, per ogni atto inerente, nonché in ogni sua fase e grado, conferendo loro ogni potere e ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di rinunciare agli atti e di accettare rinunzie, di conciliare o transigere e, occorrendo, di farsi sostituire da altri avvocati, ritenendosi sin d'ora per valido e rato ogni loro operato.

Elegge a tal fine domicilio presso gli indirizzi pec indicati, nonché presso lo studio lo studio dei Professionisti, Dott. Tomas Tonarelli con Studio in Massa, Viale della Stazione n. 40, e Rag. Mara Fabiani, con Studio in Massa, Piazza De Gasperi n. 15.

Dichiara di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, co. 3°, D. Lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperienza del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiara di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, co. 7°, D.L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016, consente alla loro utilizzazione in misura necessaria ad espletare il presente mandato.

Viviana Grillotti



E' autentica la firma
Avv. Massimiliano Ratti

